

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Determinazione dirigenziale n. 1371 del 29.04.2014. Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. E L.R. 40/1998 e s.m.i. Progetto di coltivazione della cava "Cascina Biscaretto - Fontanile" nei Comuni di Villanova Solaro, Scarnafigi e Ruffia. Proponenti: SELGHIS S.p.A, Strada Scarnafigi n. 1, Villanova Solaro e P.A.B. s.r.l., Corso Vinzaglio n. 3, Torino. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

(omissis)

1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di coltivazione della cava "Cascina Biscaretto - Fontanile" nei Comuni di Villanova Solaro, Scarnafigi e Ruffia presentato da parte della ditta SELGHIS S.p.A., Strada Scarnafigi n. 1, Villanova Solaro, e della P.A.B. s.r.l., Corso Vinzaglio n. 3, Torino, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà – a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

2. PER MITIGARE ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni già riportate ai punti da 1 a 20 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.

3. DI RINVIARE il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. e delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., ai relativi provvedimenti di competenza dei Comuni di Villanova Solaro, Scarnafigi e Ruffia, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al precedente punto 3, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*". (ALLEGATO 2)

(omissis)

4. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro la data del 31.12.2037. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

Il Dirigente
Alessandro Risso

ALLEGATO 1

(omissis)

ALLEGATO 2

(omissis)

ALLEGATO 3

(omissis)

ALLEGATO 4

(omissis)